

Riunione del 10 gennaio 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

CAF/18/08 – Istanza di inibitoria avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con decisione C.U. n. 14 del 27.12.2007 nei confronti del sodalizio Jogging Volley Altamura S.r.l. (gara di Serie A1/F n. 2955 del 26.12.2007 - multa di € 5.000,00).

Il Presidente della CAF

- letto il ricorso in appello contenente istanza di sospensione
- esaminati i documenti
- visti gli artt. 28 comma 3 e 29 R. Giur.
- osservato che il sodalizio, con il proprio gravame, lamenta un'errata ricostruzione e/o comunque non corretta valutazione dei fatti descritti nel rapporto del primo arbitro sulla gara, senza però tacciare di falsità il rapporto stesso e/o allegare validi mezzi di prova contraria
- ritenuto quindi che - quanto al *fumus* - ogni giudizio deve essere forzatamente rinviato all'esito della discussione
- rilevato che, in ogni caso, non sussistono e/o comunque non sono stati dedotti gravi motivi, tali da legittimare la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi delle norme citate, avuto anche riguardo alle modalità e alla tempistica dell'eventuale riscossione della multa

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Visto l'art. 95 n. 1 R. Giur., fissa l'udienza di discussione per il giorno 31 gennaio 2008.ore 15.00 e segg. presso la sede FIPAV in Via Vitorchiano 107 / 109 - Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed eventuali controinteressati.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.1.2008